



CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Istituzione presso gli Uffici comunali del registro dei Testamenti Biologici. (proposta di deliberazione del C.S. n. 36 del 29.01.2013).

N. 24

Data 16.04.2013

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di aprile alle ore 18.25 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) CALABRESE ANTONIO (P.D.)	X		16) GURRIERI GIANNELLA (G.M.)	X	
2) MIRABELLA GIORGIO (P.D.L.)	X		17) LAURETTA GIOVANNI (P.D.)		X
3) ANGELICA FILIPPO (U.D.C.)	X		18) DISTEFANO EMANUELE (RG.GR. DI NUOVO)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) ARRESTIA GIUSEPPE (M.P.A.)	X	
5) MASSARI GIORGIO (P.D.)		X	20) CHIAVOLA MARIO (RG. GR. DI NUOVO)	X	
6) LA ROSA SALVATORE (G.M.)	X		21) BARRERA ANTONINO (P.D.)	X	
7) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)		X	22) BITETTI ROCCO (P.D.L.)		X
8) TUMINO ALESSANDRO (P.D.)	X		23) OCCHIPINTI MASSIMO (DIP. SIND.)	X	
9) MALFA MARIA (P.I.D.)	X		24) LICITRA VINCENZO (RG. GR. DI NUOVO)	X	
10) LO DESTRO GIUSEPPE (M.P.A.)		X	25) MARTORANA SALVATORE (ITAL. DEI VAL.)	X	
11) DI MAURO GIOVANNI (P.I.D.)		X	26) CINTOLO ROSARIO (DIP. SINDACO)	X	
12) FIRRINCIELI GIORGIO (G.M.)	X		27) TUMINO GIUSEPPE (I.D.V.)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (U.D.C.)		X	28) PLATANIA ENRICO (CITTÀ')		X
14) DI NOIA GIUSEPPE (DIP. SIND.)	X		29) D'ARAGONA PIERO (P.I.D.)	X	
15) GALFO MARIO (DIP. SIND.)		X	30) CRISCIONE GIOVANNA (CITTÀ')		X
PRESENTI	19		ASSENTI	11	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Di Noia il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Benedetto Buscema, dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del I Settore, dott. Francesco Lumiera, sulla deliberazione del C.S. n. 36 del 29.01.2013.

Il Dirigente del I Settore
dott. Francesco Lumiera

Ragusa, il 25.01.2013

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione della .
Il Responsabile di Ragioneria

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, il

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità sulla deliberazione del C.S. n. 36 del 29.01.2013.

Ragusa, il 29.01.2013

Il Segretario Generale
dott. Benedetto Buscema

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 36 del 29.01.2013, con la quale il Commissario Straordinario ha proposto al consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Istituzione presso gli Uffici comunali del registro dei Testamenti Biologici";

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa, dal Dirigente del I settore dott. Francesco Lumiera sulla regolarità tecnica e dal Segretario Generale dott. Benedetto Buscema in ordine alla legittimità;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione consiliare "Affari Generali" in data 20.03.2013;

Udita la relazione del Dirigente del I Settore dott. Francesco Lumiera;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;

Visto l'emendamento proposto dal Cons. Platania in 1^a Commissione consiliare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, votato favorevolmente dalla su citata Commissione in data 20.03.2013 che, di seguito si riporta:

Cassare il penultimo capoverso di pag. 3 della deliberazione commissariale laddove risulta scritto "*Che sono pervenute all'Amministrazione comunale sollecitazioni e inviti, da parte di singoli cittadini e di libere associazioni che si occupano della materia, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario*"

Il Presidente lo pone in votazione per appello nominale e si ha il seguente risultato: consiglieri presenti 20, votanti 18, voti favorevoli 15, voti contrari 3 (cons. Massari, Malfa, Barrera), astenuti 2 (cons. La Rosa, Di Mauro), assenti i consiglieri Calabrese, Mirabella, Angelica, Tumino Maurizio, Fidone, Lo Destro, Morando, Arestia, Bitetti, D'Aragona. L'emendamento viene approvato come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Barrera, Firrincieli, Distefano);

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267, nel quale all'art.42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei consigli comunali;

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/ 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 19 voti favorevoli, 2 contrari (cons. Massari, Barrera) e 1 astenuto (cons. La Rosa), espressi per appello nominale dai 22 consiglieri presenti su 21 votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Firrincieli, Barrera e Distefano, assenti i consiglieri Calabrese, Mirabella, Angelica, Fidone, Arestia, Lo Destro, Bitetti, D'Aragona.

DELIBERA

che con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere / non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali, che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;

la persona che lo redige nomina per le cure sanitarie un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere;

la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi;

ove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici;

in Italia, l'art.32 della Costituzione stabilisce che " nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che " la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;

parimenti, l'art. 13 della Costituzione Italiana afferma che " la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano, tuttavia, il problema si pone nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie;

che la carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo I, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale);

la Convenzione di Orvieto del 1977 sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, ratificata dal governo Italiano con la Legge n.145 del 28.marzo 2001, sancisce all'art.9 che " i desideri precedentemente espressi a proposito di tiri intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

che il nuovo codice di deontologia medica adottato il 16 dicembre 2006 dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art.16, che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato all'art. 35 sancisce che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art. 38 si afferma che "il medico deve attenersi... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi ... Il medico, se il paziente è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";

Valutato altresì che il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso sempre su tale materia in data 18 dicembre 2003 precisando che "...appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà "; Considerato inoltre che la più recente giurisprudenza di merito, che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto, è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: " Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre al benché minima possibilità di qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, del suo stile di vita e dei suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona". Corte di Cassazione Sent. N. 21748 del 16.10.07; Cass. Sent. N.23676 del 15.10.08; Cass. Sent.n. 27145 del 13.11.08;

Considerato inoltre che la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato

dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, in quanto investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;

in assenza di una normativa nazionale in materia si è dato vita, comunque, alle Dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, in vario modo formulate, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositati presso notai di fiducia;

Considerato inoltre che pur rientrando la materia del "fine vita" nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, l'istituzione da parte del Comune di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato;

la legittimità dell'azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, preciupamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art.13, comma P, d.lgs.267/2000) e, quindi, nella generale competenza del Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di cui agli art. 15, 114, 117 comma 6 della Costituzione;

si è proceduto, attraverso una serie di incontri, a sentire esponenti di associazioni, che su tali questioni hanno prodotto documenti, che hanno consentito all'Amministrazione di verificare la validità di tale ipotesi sotto diversi profili (teologici, filosofici, morali, bioetici, costituzionali);

Che (da questo tavolo di lavoro è emersa l'esortazione affinché ogni iniziativa su tale tema sia accompagnata da un'adeguata e consapevole informazione medica riguardante i singoli trattamenti, per la qual cosa viene raccomandata una sensibilizzazione nei confronti dei medici di famiglia allo scopo di consentire l'istaurazione di un dialogo tra paziente e medico in vista della scelta, eventuale, di addivenire alla redazione di un testamento biologico; sottolineando, altresì, come l'informazione e la comunicazione sono le precondizioni della tanto auspicata alleanza terapeutica tra medico e paziente finalizzata al ristabilimento della salute tra corpo e spirito, quando il ristabilimento della salute del corpo non è più possibile; e viene auspicato, conseguentemente, un tipo di modulo da utilizzare per la dichiarazione che si presti alla maggiore personalizzazione, come quello adottato dal Comune di Firenze;

altri comuni hanno già provveduto, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, ad istituire un "Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso gli uffici comunali di stato civile, per consentire l'archiviazione": Il comune di Torino con delibera del 15 novembre 2010; il Comune di Firenze con delibera del 24 ottobre 2009; il Comune di Modena con delibera dell'8 marzo 2010;

Ritenuto pertanto, per le considerazioni sopra esposte, doveroso e conseguente istituire presso gli Uffici comunali il registro dei Testamenti Biologici;

prevedendo:

- 1) che l'iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà, denominate "Testamento biologico", espresse liberamente dai cittadini che lo ritengono, relative alla volontà degli stessi di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui, per una patologia grave ed irreversibile, non siano in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita;
- 2) che i cittadini le cui dichiarazioni sono iscritte nel Registro devono indicare una persona alla quale, a seguito di richiesta della persona medesima, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel registro. La persona stessa, o altra individuata nella dichiarazione, può essere indicata come esecutore o garante delle volontà del dichiarante;
- 3) che l'iscrizione al Registro avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all'Ufficio comunale competente, di una dichiarazione con i contenuti di cui al capo 2) e al capo 3),

sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell'interessato, autenticata da soggetto abilitato. Il cittadino interessato, ai fini dell'iscrizione nel Registro, può consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio identificato nella dichiarazione stessa, di una dichiarazione di cui al capo 2) e al capo 3. Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa, ma in tal caso la consegna deve avvenire nello stesso giorno in cui la dichiarazione è stata resa;

- 4) che eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell'ultima dichiarazione o nel testo di quest'ultima;
- 5) che l'iscrizione al Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Ragusa. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Ragusa non comporta, peraltro, la cancellazione dal Registro;
- 6) che il Registro è strutturato in modo da garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità della dichiarazione o delle dichiarazioni rese;
- 7) che l'Ufficio comunale competente, a richiesta del cittadino dichiarante, attesta l'iscrizione al Registro e rilascia copia del Testamento biologico consegnato;

Nonché di demandare alla Giunta Municipale l'adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro sessanta giorni dalla esecutorietà del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

- 1) di istituire il Registro comunale dei Testamenti biologici;
- 2) l'iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà, denominate "Testamento biologico", espresse liberamente dai cittadini che lo ritengono, relative alla volontà degli stessi di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui, per una patologia grave ed irreversibile, non siano in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita;
- 3) i cittadini le cui dichiarazioni sono iscritte nel Registro devono indicare una persona alla quale, a seguito di richiesta della persona medesima, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel registro. La persona stessa, o altra individuata nella dichiarazione, può essere indicata come esecutore o garante delle volontà del dichiarante;
- 4) l'iscrizione al Registro avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all'Ufficio comunale competente, di una dichiarazione con i contenuti di cui al capo 2) e al capo 3), sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell'interessato, autenticata da soggetto abilitato. Il cittadino interessato, ai fini dell'iscrizione nel Registro, può consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio identificato nella dichiarazione stessa, di una dichiarazione di cui al capo 2) e al capo 3). Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa, ma in tal caso la consegna deve avvenire nello stesso giorno in cui la dichiarazione è stata resa;
- 5) eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell'ultima dichiarazione o nel testo di quest'ultima;
- 6) l'iscrizione al Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Ragusa. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Ragusa non comporta, peraltro, la cancellazione dal Registro;

- 7) il Registro è strutturato in modo da garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità della dichiarazione o delle dichiarazioni rese;
- 8) l'Ufficio comunale competente, a richiesta del cittadino dichiarante, attesta l'iscrizione al Registro e rilascia copia del Testamento biologico consegnato;
- 9) la Giunta, entro sessanta giorni dall'esecutività della delibera del Consiglio, adotterà i provvedimenti necessari per l'organizzazione del Registro e la definizione delle conseguenti modalità operative e di gestione, sulla base degli indirizzi risultanti dai capi precedenti.

Parte integrante: emendamento

All.: delib. C.S. n. 36 del 29.01.2013

FB

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Giuseppe Di Iorio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Maurizio Tumino

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Benedetto Buscema

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 10 MAG 2013 e rimarrà affissa fino al 25 MAG 2013 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni / senza osservazioni

Ragusa, li..... 10 MAG 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10 MAG 2013 al 25 MAG 2013
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 MAG 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10 MAG 2013 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CITTÀ DI RAGUSA

Copia conforme da:

Ragusa, li..... 10 MAG 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO D'AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)



Parte integrante e costitutiva
allegata alla delibera consiliare
N. 24 del 16-04-2013

CITTÀ DI RAGUSA

1[^] Commissione Affari generali
-Il Presidente-

PROT. N. 24103/381 / 1 SETT.

Ragusa, 22 marzo 2013

AL Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Giuseppe Di Noia

Al Dirigente del Settore I
Dott. Francesco Lumiera

Loro sedi

OGGETTO: Emendamento presentato dalla 1[^] Commissione Affari Generali relativo all'Istituzione presso gli Uffici Comunali del registro dei Testamenti Biologici. (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 29.01.2013).

Si trasmette in allegato l'emendamento che la I Commissione Consiliare "Affari Generali" ha proposto e votato nella seduta del 20.03.2013 riguardante la Deliberazione del C.S di cui in oggetto.

Si precisa che viene cassato il penultimo capo-verso di pag. 3 della Deliberazione laddove risulta scritto: che sono pervenute all'Amministrazione comunale sollecitazione ed inviti, da parte di singoli cittadini e di libere associazioni che si occupano della materia, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario (emendamento proposto dal Cons. Platania).

L'emendamento è stato presentato alla presenza del Dott. Lumiera che in seno alla seduta ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.


D'Ordine del Presidente
Salvatore Fidone
Il Segretario
Sabrina Pipitone

• The endowments

passare il multum cognovis
delle Jdg. 3 dell. disce

36 del 29.1.2013, delle giornal
"Per le sue "virtutis" e "Tranquillit
di Crotone Sanitatis".

Bruno Tassan



Ricevuto in data in Guerinale Cattolare I
20.03.13

IL SEGRETAARIO
P. D'Urso

invio facoltoso allo il profilo della Dignità tecnica

IC DIREZIONE DEL SEMINARIO I

Bruno